



COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000 EURO
CRITERI E MODALITA'

Allegato alla Delibera Consiliare n.24 del 01.09.2006



COMUNE DI GIARDINELLO

(Prov. di Palermo)

Regolamento per il conferimento di incarichi dei servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro criteri e modalità

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'urbanistica e alla paesaggistica, dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, ai sensi del Codice Civile, dall'art.2229 all'art.2238, entro i limiti – in ogni caso – della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, il cui importo complessivo escluso I.V.A. sia inferiore ad € 100.000,00.

A tale riguardo l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e della pari opportunità.

Sono fatte salve le norme del regolamento dei corsi di formazione professionale e del regolamento in materia di spese in economia.

Vigono, altresì, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, le norme applicabili del regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 2

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

La determinazione dell'importo costituente la soglia di riferimento per l'assoggettamento al presente Regolamento è effettuata dal Dirigente competente su proposta del R.U.P. sulla base di quanto previsto all'art.62 del Regolamento generale D.p.R. n.554/99. L'incidenza percentuale per il rimborso spese viene individuata di volta in volta dal Dirigente competente sulla base delle tariffe professionali vigenti.

Sono soggetti all'importo delle competenze tecniche da considerare, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è quello relativo all'intera attività professionale, è fatto divieto del frazionamento delle competenze tecniche.

Mentre è consentito l'incarico frazionato, nel caso in cui il progetto debba essere allegato a richieste di finanziamento esterne ai fondi comunale, ove per l'ammissione al finanziamento è richiesta la progettazione definitiva.

Art. 3

TIPOLOGIA DI INCARICHI

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli incarichi nelle materie di cui all'art.1 relativi a:

- a) Progettazione
- b) Direzione lavori
- c) Coordinamento per la sicurezza
- d) Collaudo (statico – tecnico amministrativo – funzionale)
- e) Prestazioni necessarie alla progettazione
- f) Prestazioni di supporto alle attività di progettazione ed esecuzione

- g) Prevenzione incendi
- h) Pianificazione urbanistica
- i) Piani e interventi in materia di mobilità

La procedura di affidamento degli incarichi di cui all'art.17, comma 4, della Legge n.109/94 e successive modifiche e integrazioni è preceduta dall'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la sussistenza delle condizioni, previste dal medesimo art.17, comma 4, che consentono di reperire le professionalità necessarie al di fuori della struttura organizzativa dell'ente.

Art. 4

AMMISSIBILITA' DEGLI INCARICHI

L' Amministrazione Comunale, valorizza al Massimo le risorse tecnico – professionali interne.

E' consentito affidare incarichi esterni soltanto quando ciò sia espressamente previsto per legge ovvero per prestazioni e per le attività:

- a. Che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
- b. Che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro.
- c. Che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni
- d. Quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza o di sicurezza pubblica, non sia possibile o sufficiente l'apporto degli uffici dell'Ente.

Il ricorso a collaborazioni continuative esterne non è possibile nelle fattispecie sub c) e d).

L'attribuzione di incarichi di prestazioni professionali è subordinato alla disponibilità finanziaria e alla specifica dimostrazione della ricorrenza delle fattispecie sopra descritte e dei motivi che inducono a scegliere il consulente

Art. 5

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INCARICHI

Gli incarichi possono essere conferiti:

- a. A liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure professionalmente impegnati in attività libero professionale connessa alla specificità delle prestazioni richieste;
- b. A docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza;
- c. Ad istituti, enti o studi professionali che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare;
- d. Alle università o loro strutture organizzative interne individuate secondo il loro rispettivo ordinamento.

Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni, per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Non possono risultare affidatari di incarichi i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art.12 del D.Lgs.157/97 e successive modifiche ed integrazioni; nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibile per legge con l'esercizio della libera professione.

L'assenza delle cause di esclusione verrà dichiarata dai professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di iscrizione all'elenco di cui al successivo art.8

Art. 6

ELENCO DEI PROFESSIONISTI

Per l'affidamento degli incarichi professionali a soggetti diversi da quelli indicati sub lettera b),c),d), dell'art.5 I ° comma, è costituito un elenco aperto di professionisti e di studi associati, che si siano dichiarati disponibili ad assumere incarichi professionali, articolato per categorie di attività individuate con determinazione del responsabile del procedimento.

Art. 7

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione nell'elenco dei disponibili alla stipula dei contratti, di cui alla lettera d) del presente articolo è promossa da apposito avviso al pubblico, pubblicato secondo le modalità di cui all'art.16.

L'avviso riporta:

- a) I contenuti della domanda di ammissione all'elenco;
- b) Certificato di iscrizione all'Albo professionale ovvero attestato di studio per le professioni che non richiedano iscrizioni ad appositi albi;
- c) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni e/o delle personali attitudini.

Le domande e l'allegata documentazione vengono esaminate dal responsabile unico del procedimento – ai fini della redazione di una valutazione riepilogativa circa le caratteristiche dell'aspirante all'incarico, da annotare nell'elenco.

L'elenco viene approvato con determinazione dirigenziale su proposta del responsabile unico del procedimento.

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento, nonché la proposta a quale od a quali categorie gli aspiranti intendono essere ammessi.

È ammessa l'ammissione fino a tre categorie indipendentemente dal titolo di iscrizione come singolo o componente di studio associato.

Gli iscritti all'elenco possono presentare in ogni tempo aggiornamenti dei loro curriculum e/o della loro documentazione le risultanze dei quali sono inserite nell'elenco con la stessa procedura dell'iscrizione.

L'elenco è aggiornato annualmente, entro 30 gg. dopo l'approvazione del Programma triennale delle OO.PP. è pubblicato all'albo pretorio del comune per 30 gg. e sul sito internet, ufficiale del comune.

Art. 8

CAUSE D'ESCLUSIONE

Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di cui all'art.5 del presente Regolamento che si trovino nelle condizioni previste dall'art.12 del D. Lgs. n.157/1997 e successive modifiche e integrazioni; nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.

L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.

Qualora, a seguito di controllo d'ufficio disposto, a norma di legge, dall'Amministrazione Comunale sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo, l'affidatario di incarichi disciplinati dal presente Regolamento è dichiarato decaduto.

Art. 9

GIOVANI PROFESSIONISTI

Ai fini del presente regolamento, sono giovani professionisti, coloro che risultino iscritti ad un albo professionale per un periodo inferiore a dieci anni.

Per favorire l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro potranno essere loro riservate, in via preferenziale, quelle attività di progettazione di importo fino 40.000 Euro che si ritengano adatte per l'impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.

Per l'affidamento di incarichi d'importo superiore a 40.000 Euro può essere attribuito titolo di merito alla presenza, in un gruppo di professionisti, di un giovane professionista, che dovrà partecipare all'elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo.

Art. 10

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

L'incarico ad iscritto nell'elenco, (salvo motivata scelta da parte del Consiglio) di prescindere dal ricorso ai soggetti di cui all'art.5, è attribuito su disposizione del Sindaco su proposta del Responsabile del Settore, per il raggiungimento degli obiettivi fissati negli strumenti di programma e/o di contabilità ovvero di atti del Consiglio, tenendo conto, con riferimento alle caratteristiche dell'incarico:

- a) Dell'attitudine e/o esperienza risultanti dal curriculum;
- b) Della opportunità di promuovere giovani professionalità di valore;
- c) Dei casi di evidente consequenzialità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

d) Della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi.

L'incarico tiene conto, quali criteri residuali, dell'ordine di iscrizione nell'elenco e della rotazione nell'attribuzione.

L'atto di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta, con menzione espressa della qualificazione, dell'esperienza professionale dell'incaricato oltre al compenso previsto, le modalità di pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato e il termine di esecuzione dell'incarico.

Gli incarichi professionali possono essere conferiti mediante incarico:

- a) Avente ad oggetto la trattazione, la progettazione, lo studio e la soluzione di particolari compiti o problemi o affari o procedure di particolare importanza;
- b) Per l'assistenza e per la consulenza, se del caso continuativa, in determinati settori o materie nonché per attività di regolamentazione, programmatiche e di studio;
- c) Per la predisposizione di progetti di lavori e di opere pubbliche, di direzione dei lavori e di collaudo;
- d) Per le attività di assistenza e di consulenza.

Art. 11

CONTRATTI

I contratti precisano che è vietato all'incaricato intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni e le forniture richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.

Deve essere redatto sugli schemi tipo approvati dai relativi ordini professionali.

Art. 12

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI

Ai fini dell'espletamento dell'incarico loro conferito, agli incaricati può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici e agli atti nonché dell'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basi - dati e risorse hardware e software della Provincia e di sentire i dirigenti responsabili ed il personale degli uffici.

Per l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia, pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitogli.

Il Comune è sollevato dall'incarico da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

L'Incaricato è referente nei confronti del Comune della responsabilità connessa con l'espletamento dell'incarico affidatagli.

Qualora l'incaricato non procedesse alla esecuzione dell'incarico affidatogli nel termine assegnatogli e secondo quanto stabilito nel contratto con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà del Sindaco revocare l'incarico con preavviso di dieci giorni, trascorsi i quali, a mezzo lettera raccomandata A.R., pagando il compenso dovuto per l'opera prestata fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca.

Art. 13

CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI

Per i corrispettivi relativi agli incarichi si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali, e, laddove queste stabiliscono un minimo ed

un massimo per scaglioni di valori, salva diversa motivata scelta da parte del Consiglio, si applica la tariffa minima.

Può essere previsto, in mancanza di voci di tariffa professionale, il trattamento di rimborso delle spese, se di missione secondo l'equiparazione alla dirigenza burocratica dell'Ente.

La corresponsione dei corrispettivi dell'incarico professionale viene effettuata di norma al termine dell'incarico.

L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenza predeterminata nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Art. 14

REGISTRO DEGLI INCARICHI

È istituito un Registro degli incarichi conferiti, nei quali devono essere annotati, oltre a tutti gli incarichi, i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

È incaricato della tenuta del registro il responsabile di segreteria, il responsabile dell'albo pretorio e del registro delle determinazioni dirigenziali.

Il Registro, accompagnato dalla relazione sulla sua gestione nel corso dell'esercizio, è trasmesso al Consiglio in allegato al Conto Consuntivo a cura del responsabile di segreteria.

Art. 15

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La Giunta dispone la cancellazione dall'elenco degli iscritti che:

- a) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

- c) Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o non abbiano fornito prodotti verificati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione;
- d) Siano in contenzioso in proprio con l'Amministrazione.

La Giunta può riammettere l'iscritto cancellato dopo un numero di anni non inferiore a due, in relazione alla gravità del titolo di cancellazione.

Art. 16

PUBBLICITA'

Per l'iscrizione nell'elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, in fase di prima istituzione la pubblicazione all'albo pretorio, l'avviso al pubblico su almeno due quotidiani locali e agli ordini ed ai collegi professionali.

Successivamente si provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio ed agli ordini ed ai collegi professionali.

L'elenco dei professionisti ed il Registro degli incarichi sono pubblici, ciascuno può consultare in qualunque momento l'elenco ed il Registro.

L'avvenuto affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio con contestuale inserimento sul sito internet per gli importi oltre 40.000 euro.

Annualmente dopo l'approvazione del Programma Triennale delle OO.PP. dovrà essere comunicato agli ordini professionali, una informativa sugli incarichi fiduciari che l'amministrazione intende affidare nell'anno di riferimento

Art. 17

CONTENUTO DELL'AVVISO

L'informativa per l'affidamento degli incarichi deve contenere:

- a) Oggetto dell'incarico;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;
- d) Tempi di esecuzione;
- e) Altre indicazioni relative alla prestazione;
- f) Termine per la presentazione delle richieste di inserimento nell'elenco (15 gg. con allegato un curriculum generale);
- g) Si fa presente che la scelta del professionista dell'elenco verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
 - Sulla base del curriculum, studi e professionale, nonché dell'esperienza specifica posseduta, determinata dal numero determinato di interventi analoghi ritenuti significativi per l'incarico da espletare;
 - Eventuale presenza di giovani professionisti (di cui al precedente Art.9);
 - Eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione all'incarico.

Si potrà fare ricorso prima della scelta dei candidati ad un colloquio con il dirigente che ha indetto la procedura di affidamento dell'incarico sulla documentazione presentata.

Art. 18

NORMA FINALE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Sono abrogate le norme in materie di contratti d'opera intellettuale dei regolamenti non richiamate nel presente regolamento.

Nelle more dell'espletamento delle procedure inerenti l'esecutività e l'attuazione del Regolamento e comunque non oltre i quaranta giorni successivi alla data di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio, al conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale provvede il Sindaco attuando i criteri di cui al presente Regolamento.

INDICE

- ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART.2 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO
- ART.3 TIPOLOGIA DI INCARICHI
- ART.4 AMMISSIBILITA' DEGLI INCARICHI
- ART.5 SOGGETTI DEGLI INCARICHI
- ART.6 ELENCO DEI PROFESSIONISTI
- ART.7 ISCRIZIONE NELL'ELENCO
- ART.8 CAUSE DI ESCLUSIONE
- ART.9 GIOVANI PROFESSIONISTI
- ART.10 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO
- ART.11 CONTRATTI
- ART.12 MODALITA' DI SVOLGIMENTI DEGLI INCARICHI
- ART.13 CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI
- ART.14 REGISTRO DEGLI INCARICHI
- ART.15 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
- ART.16 PUBBLICITA'
- ART.17 CONTENUTO DELL'AVVISO
- ART.18 NORMA FINALE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE